

COMUNE DI PORTOGRUARO

Rep.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTOGRUARO E LA SOCIETA' "CALCIO PORTOGRUARO-SUMMAGA SRL" PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "PIER GIOVANNI MECCHIA".-

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto il giorno 17 (diciassette) del mese di dicembre

nella Residenza Municipale di Portogruaro, avanti a me Miori dott.ssa Mariateresa Segretario Generale del Comune di Portogruaro ed in assenza dei testimoni per espressa rinuncia delle parti e con il mio consenso, si sono presentati e personalmente costituiti i signori:

Sandron dr. Roberto, nato a Portogruaro, il 31.07.1950, nella veste di Dirigente l'Area Istruzione Cultura Cooperazione Internazionale del Comune di Portogruaro ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n°88 28.07. 2008 (CF 00271750275)

***Mio Francesco** nato a Portogruaro il 20.03.1958 ivi residente in Via Risere n. 30/A fraz. Summaga , - in qualità di legale rappresentante della società calcistica "Calcio Portogruaro-Summaga Srl" di seguito denominata "Concessionario" , con sede in Portogruaro Via Cavour n. 34, C.F. n. 02627300276, giusta verbale assemblea dei soci del 05.09.2008, agli atti.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 926 del 17/07/1992 è stata concessa all'allora Associazione Sportiva dilettantistica "Calcio Portogruaro-Summaga" la gestione dell'area sportiva sita in Viale Cadorna, comprendente lo stadio con le relative attrezzature di servizio e la sede operativa di Via Stadio n. 3;

- che si intende stipulare una nuova convenzione tenuto conto anche della necessità di eseguire lavori di natura straordinaria e di miglioria dell'impianto.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede alla società **“Calcio Portogruaro-Summaga Srl”** la gestione dell’impianto sportivo “Stadio Comunale P.G. Mecchia” di proprietà comunale sito in Viale Cadorna e delle relative pertinenze e immobili, come individuate in colore rosso nell’estratto di mappa allegato alla presente, nonché dei mobili e attrezzature di proprietà del Comune come da elenco agli atti . La concessionaria si impegna a gestire gli impianti in modo da garantirne la funzione di strutture di servizio per la collettività, nel rigoroso rispetto della presente convenzione.

Alla concessionaria è affidata anche l’attività di pubblico esercizio, come precisato al successivo art. 18.

La concessione si estende anche alla gestione degli spazi pubblicitari interni.

L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario, a norma di legge, in particolare per quanto attiene gli aspetti di agibilità e sicurezza, come da attestazioni fornite.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione – contratto consiste nell’assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell’impianto e ciò nello spirito e con la finalità di promuovere l’attività sportiva del gioco del calcio, nel territorio, sia a livello agonistico che a livello giovanile.

ARTICOLO 3 – USO DELL’IMPIANTO

Il Concessionario deve consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell’impianto ed all’esercizio delle attività svolte nel medesimo. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni derivanti da un uso improprio degli impianti, quando tale uso improprio sia riferibile allo stesso Concessionario. Nel caso di cessione

d'uso temporaneo ad altri soggetti, come previsto dal presente atto, questi saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni, che verranno segnalati - dagli stessi o da terzi all'Amministrazione comunale o al Concessionario - o che comunque verranno rilevati. Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al concedente alla scadenza del termine nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

In occasione di eventi particolari organizzati dalla Concessionaria o di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, le date, gli orari e le modalità di svolgimento delle iniziative saranno preventivamente e reciprocamente comunicate.

ARTICOLO 4 – POLIZZA FIDEIUSSORIA

A garanzia del regolare adempimento e del rispetto di tutte le clausole della presente convenzione, la concessionaria medesima ha prestato polizza fideiussoria n. 108721639 di data 18.11.2008 della Allianz s.p.a. di Trieste – Agenzia di S. Donà di Piave dell'importo di **Euro 500.000,00** con obbligo di pagamento, da parte del garante, entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Comune, con esclusione della preventiva escussione dell'obbligato principale.-

La concessionaria si impegna ad elevare l'importo di detta garanzia su richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale.

Alla scadenza della concessione, comunque determinatasi, il Comune tratterà la polizza fideiussoria fino a quando saranno accertate dai tecnici incaricati dal Comune le condizioni degli impianti e relative pertinenze e determinata l'entità degli eventuali danni imputabili al concessionario.

Il Comune concedente deve procedere alle verifiche di cui sopra entro 120 giorni dalla scadenza della concessione; decorso inutilmente tale termine, salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile alla concessionaria, la polizza si estingue.

Il Comune concedente potrà comunque, anche successivamente, agire contro la concessionaria per le eventuali responsabilità a suo carico accertate.

ARTICOLO 5 – ASSICURAZIONE

La concessionaria si obbliga a tenere indenne il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, verso collaboratori e verso i dipendenti per danni a persone e cose derivanti da chicchessia, per il periodo di efficacia della presente convenzione, in dipendenza dell'attività connessa alla gestione dell'impianto.

La concessionaria ha stipulato adeguata polizza assicurativa con la Società Allianz s.p.a. di Trieste – Agenzia di S. Donà di Piave n. 108849701 di data 19.11.2008 contro i rischi di responsabilità civile, nei confronti di terzi, collaboratori, dipendenti, con massimale unico di Eur. 1.550.000,00 per RC. verso terzi e di Eur. 1.550.000,00 per R.C.O con euro 1.550.000,00 di massimale per persona.

La concessionaria dovrà tempestivamente trasmettere al Comune concedente copia delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei premi assicurativi.

La polizza ed i valori assicurati vanno annualmente verificati ed adeguati, anche su istanza del Comune concedente.

Nel caso di utilizzo degli impianti con le modalità previste dall'art. 8 lettere b) , c) , d), la responsabilità civile ricade sugli utilizzatori degli stessi

ARTICOLO 6 – DURATA

La scadenza della concessione è stabilita al 30 giugno 2017.

Dalla data di stipula del presente atto il rapporto concessorio è regolato dal medesimo, il quale si sostituisce, nella disciplina del rapporto concessorio, al contratto Rep. Segr. Com.le n. 4618 del 18.10.1993.

Alla scadenza convenuta il rapporto concessorio cessa di diritto, senza obbligo di disdetta o di comunicazione alcuna e senza possibilità di proroghe tacite.

Al termine della concessione, sia in caso di scadenza naturale che di recesso o revoca, la concessionaria è tenuta a restituire gli impianti e gli altri beni concessi, così come rilevati nell'elenco agli atti, in buono stato di conservazione, tenuto comunque conto del normale grado di usura determinato dall'utilizzo degli impianti.

Nel caso di risoluzione anticipata, richiesta dal Comune, la concessionaria ha diritto ad

un'indennità pari al valore residuo dei materiali di sua proprietà esistenti presso lo stadio, di cui all'elenco che la concessionaria stessa si impegna a fornire al concedente.- La concessionaria ha diritto inoltre ad un'indennità per le migliorie ed addizioni (non scorporabili) apportate, esistenti al tempo della riconsegna ed autorizzate dal Comune, determinata in relazione, da un lato, ai criteri fissati in tale autorizzazione per quantificare il loro valore residuo alla scadenza della concessione e, dall'altro, agli anni di mancato ammortamento in conseguenza della cessazione anticipata.

Nel caso che per le migliorie sia ancora in corso di ammortamento il finanziamento assunto dalla concessionaria, il Comune in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, si impegna a corrispondere un importo pari all'estinzione dello stesso.

La risoluzione anticipata non potrà mai essere richiesta durante lo svolgimento dell'attività agonistica.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI FINANZIARI TRA LE PARTI

Il Comune, a fronte dell'esecuzione delle opere del 1° stralcio funzionale di cui al successivo art. 9, che comportano un incremento di valore del patrimonio dell'Ente, che resta acquisito allo stesso a conclusione della presente concessione, provvederà a rimborsare alla concessionaria l'importo annuo della rata del mutuo che la stessa assumerà per far fronte ai lavori di ampliamento dell'impianto sportivo.

L'erogazione dell'importo avverrà in concomitanza con la scadenza delle rate del mutuo.

Il Comune riconosce inoltre alla concessionaria una compartecipazione alle spese di gestione relative a fornitura di energia elettrica, gas, acqua, pari al 70%, fino all'importo massimo di euro 23.000,00.

La Concessionaria verserà al Comune un canone annuo pari ad euro 35.000,00, oltre IVA 20%, che resterà fisso sino alla scadenza della concessione. Il canone sarà versato al Comune in due rate semestrali anticipate.

ARTICOLO 8 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative atte a promuovere attività sportive che potranno essere attuate, in accordo fra le parti, nel corso dell'anno;
- b) concedere l'accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune di Portogruaro, concordate con il concessionario e che restano comunque subordinate agli impegni della squadra di calcio;
- c) consentire su richiesta del Comune l'uso di alcuni spazi e attrezzature a favore delle istituzioni scolastiche secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate e che restano come sopra subordinati agli impegni della squadra di calcio;
- d) garantire l'utilizzo, da parte del Comune, dell'impianto sportivo per un periodo non inferiore a 20 giornate annue, compatibilmente con gli impegni della squadra di calcio;
- e) garantire in accordo con il Comune l'uso della pista ciclistica e di altri spazi, già attualmente occupati, per attività organizzate dall'A.S.D. Velodromo "Mecchia" Portogruaro e Federazione Italiana della Caccia – Sezione Comunale di Portogruaro, con spese di gestione a carico di quest'ultime, secondo i criteri e le modalità che saranno regolate da successive convenzioni congiunte da sottoscrivere entro il corrente anno e finalizzate a favorire il miglior utilizzo possibile del velodromo stesso e dei locali e degli spazi contermini nel rispetto delle reciproche esigenze;
- f) Il Comune potrà esercitare attività di controllo sul corretto utilizzo degli impianti.
- g) Il concessionario comunicherà al Comune la programmazione di massima delle manifestazioni che si terranno presso l'impianto.

Sono, altresì, a carico del Concessionario:

- le spese necessarie per il personale addetto alla custodia durante le ore gestite dal Concessionario, pulizia e funzionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile, utilizzando anche volontari associati;

- le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e che vengono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall'elencazione di seguito specificata:

- 1) manutenzione delle tribune, delle attrezzature sportive, degli arredi di cui all' elenco agli atti e quanto altro necessario al decoro dell'impianto sportivo;
- 2) pulizia dell'area facente parte dell'impianto sportivo compresi i fabbricati;
- 3) tracciatura delle righe del campo di gioco;
- 4) manutenzione dei terreni di gioco (sfalcio, seminatura, annaffiatura, e tutto quanto necessario al buon mantenimento degli stessi);
- 5) spalatura della neve e riattivazione del/dei terreno/i di gioco in caso di precipitazioni atmosferiche ed altri eventi calamitosi;
- 6) sostituzione lampade di illuminazione campo e spogliatoi;
- 7) sfalcio e pulizia superfici destinate a prato;
- 8) tinteggiatura interna dei locali facenti parte dell'impianto;
- 9) manutenzione serrature, serramenti, recinzioni interne ed esterne, cancelli, porte, vetri, pulizie pozzetti, impianti elettrici, idraulici, termosanitari, antincendio e sicurezza, ricorrendo, se del caso, ai concessionari individuati dal Comune con apposita convenzione per i servizi manutenzione (appalto calore e simili);
- 10) ogni altra manutenzione di natura ordinaria;

Le spese relative alla fornitura di gas, dell'energia elettrica, telefono e al ciclo dell'acqua (somministrazione e smaltimento acque reflue), t.i.a, relativi a tutto il complesso, sono a totale carico della concessionaria. I relativi contratti di somministrazione sono intestati alla concessionaria, la quale provvederà a versare alle scadenze l'intero importo delle bollette.

- la responsabilità degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché assumersi l'incarico del mantenimento, tramite proprio delegato, delle condizioni di sicurezza presso l'impianto gestito ai sensi degli artt. 18, 19, 19 bis, 19 quater, 21 del D.M. 18.03.1996. In assenza di specifica comunicazione in merito si riterrà delegato il presidente della Società.

ARTICOLO 9 – LAVORI STRAORDINARI

La concessionaria si impegna, nei confronti del Comune di Portogruaro, che accetta, a realizzare, completamente a propria cura e spese, i lavori di cui al progetto definitivo depositato e che anche se non allegato alla presente, viene richiamato e per presa conoscenza ed osservanza separatamente sottoscritto.-

L'intervento proposto si prefigura diviso in due stralci : il primo prevede un intervento volto all'incremento degli spettatori nel settore *ospiti* portando l'attuale capienza di 500 spettatori a circa 1400; nel secondo stralcio si prevede un ulteriore incremento degli spettatori nel settore *locali*, attualmente omologato per 2000 persone, per circa altre 600 unità, fino a raggiungere la capienza complessiva dell'impianto pari a 4000 spettatori come previsto dalla circolare di Lega n. 171 del 30.05.2008.

Il progetto esecutivo complessivo delle opere da effettuarsi sarà sottoposto al Comune per l'approvazione di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere modifiche al progetto all' interno dell'importo complessivo pattuito. La concessionaria si impegna a ultimare le opere di cui al primo stralcio entro il 30.11.2008, avendo acquisiti i pareri, autorizzazioni o nulla osta eventualmente necessari. Al termine dei lavori sarà cura della concessionaria acquisire tutti i collaudi, i pareri, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta necessari ai sensi della normativa vigente.

La mancata esecuzione delle opere o gravi ritardi nell'esecuzione delle stesse, sono motivo di revoca della concessione.

Il Comune, su motivata richiesta , potrà concedere proroga ai termini sopra indicati, quando il ritardo sia dovuto a cause non imputabili alla concessionaria.

Sia i termini per la presentazione del progetto esecutivo che per la realizzazione delle opere possono essere modificati di comune accordo tra le parti.

Le parti si danno atto che il costo presunto delle opere relative al primo stralcio che la concessionaria s'impegna a realizzare ammonta a Eur. 544.725,00 esclusa I.V.A.

Le parti si danno atto che la concessionaria finanzierà le opere di cui al presente articolo

mediante contrazione di un mutuo con l'istituto " Banca Popolare di Vicenza" di Pordenone. L'importo del mutuo non potrà superare il costo delle opere da realizzare escluso l'IVA.

Le parti si danno atto che il costo delle opere, in sede di progettazione esecutiva, o anche in corso d'opera, potrà variare rispetto all'importo qui preventivato, in ogni caso le maggiori o minori spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

ART. 9 BIS – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 9

In sede di attuazione degli interventi previsti all'articolo precedente, la Giunta Comunale, anche in caso di erogazione di contributi, fermi i principi indicati nella convenzione, darà disciplina attuativa sia alle modalità di realizzazione degli interventi, sia alle modalità finanziarie e di garanzia dell'esatta esecuzione.

ART. 10 - FIDEIUSSIONE DEL COMUNE

A sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000 il Comune si impegna a rilasciare garanzia fideiussoria a favore della concessionaria per l'assunzione del mutuo di cui al precedente art.9.

ART. 11 – VIGILANZA

Il Comune si riserva la vigilanza sui lavori di realizzazione delle opere di cui all'art.9. Non appena ultimate, la concessionaria ne darà comunicazione al Comune. Il Comune provvederà alla verifica della regolarità tecnica e contabile delle opere, con oneri a carico della concessionaria. Con l'approvazione da parte del Comune degli atti di verifica finale delle opere, le medesime si intenderanno accettate dal Comune. Sino a detta approvazione le opere non potranno intendersi accettate dal Comune per gli effetti di legge.

L'esecuzione di opere difformi dal progetto approvato dal Comune, costituisce grave inadempienza degli obblighi convenzionalmente assunti, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 17.

Nulla è dovuto dal Comune alla concessionaria per la progettazione o per la realizzazione delle predette opere, né alla naturale scadenza della concessione, né nel corso della stessa o in caso di risoluzione anticipata, salvo quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 del presente atto.

ART. 12 – ONERI A CARICO DELLE PARTI

Il Comune concedente è tenuto ad eseguire a sue spese gli interventi di manutenzione straordinaria ad eccezione degli interventi di cui all'art. 9 , mentre le spese e gli interventi di manutenzione ordinaria sono tutti a carico della concessionaria, la quale è tenuta a mantenere i beni concessi e le relative pertinenze in buono stato di manutenzione ed idonei a servire all'uso convenuto, così come indicato nel precedente art. 8.

La concessionaria è tenuta a dare tempestiva informazione al Comune concedente di tutte le riparazioni od interventi manutentori straordinari che, a suo avviso, si rendessero necessari.

La concessionaria non potrà apportare alcuna modifica od innovazione agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta dell' Amministrazione Comunale.

In caso di urgenza la concessionaria può procedere essa stessa ed in nome proprio, previa autorizzazione del Comune concedente, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza del Comune.

La concessionaria presenta all'uopo apposita richiesta con la descrizione dell'intervento da effettuare, corredata da preventivo di spesa; il Comune concedente, mediante i propri organi competenti, decide se dare o meno l'assenso all'esecuzione dell'intervento, che verrà effettuato a cura della concessionaria ed in nome proprio, avendo cura di non superare i limiti di spesa approvati dal Comune concedente.

Nei casi di somma urgenza la concessionaria può procedere, in nome proprio, ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria indispensabili e non rinviabili, dandone contemporaneamente avviso al Comune concedente. Quest'ultimo, qualora ritenga l'intervento inopportuno o non necessario, può disporre la sospensione.

Gli interventi effettuati dalla concessionaria ai sensi dei precedenti commi, una volta conclusi, vengono sottoposti a verifica da parte del Comune, che accerta la regolarità dell'esecuzione e la congruenza dei relativi costi .

Le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dalla concessionaria, ma di competenza del Comune e dallo stesso preventivamente autorizzate, vengono rimborsate

dal Comune concedente entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa (ivi compresa, se prescritta, la fattura della concessionaria di addebito al Comune).

ART. 13 – MODALITA' DI GESTIONE

Il Comune concedente conserva il diritto a vigilare sull'attività della concessionaria e sull'uso dei beni. La concessionaria, a tale scopo, deve consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti da parte degli incaricati del Comune e deve, inoltre, fornire ogni utile informazione in relazione allo stato e alla gestione degli impianti. Il Concessionario deve permettere in ogni tempo l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati dal Comune. Il Concessionario è tenuto a presentare all'Assessorato competente una relazione annuale sull'attività e sul risultato economico finanziario relativo alla gestione dell'impianto sportivo, nonché copia del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale.

ART. 14 – SUB CONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

E' ammessa espressamente la sub concessione a terzi, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 8, per attività sportive varie e previa autorizzazione del Comune al quale il concessionario si obbliga a trasmettere eventuali convenzioni o contratti. E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. In caso contrario l'Amministrazione potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente alla remissione in pristino a spese del Concessionario. Ove modificazioni od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e trasferendo le spese di collaudo e omologazione a carico del Comune. Alla riconsegna dell'impianto per scadenza della concessione, il Concessionario non potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ART. 15 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma della pubblicità e qualsiasi sua

modificazione dovrà essere comunicato ai servizi tributari comunali o alla ditta concessionaria del servizio, ove esistente. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schemi e simili), è subordinata alle autorizzazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto inoltre ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. E' data facoltà al Concessionario di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale. Il Concessionario dovrà comunicare le generalità ed i requisiti dell'eventuale sub concessionario per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri con il suddetto esercizio.

ART. 16 – INADEMPIMENTO, RECESSO, REVOCA DELLA CONCESSIONE

Per gravi inadempienze imputabili alla concessionaria il Comune concedente, previa contestazione degli addebiti, revoca la concessione con proprio provvedimento da comunicarsi alla concessionaria con lettera Racc. A.R. Costituisce, in particolare, grave inadempienza la mancata realizzazione non concordata delle opere di cui all'art. 9, o anche di parte di esse.

Il Comune concedente può revocare la presente concessione, con lettera Racc. A. R., con preavviso di tre mesi, anche per preminenti motivi di pubblico interesse e può, con lettera Racc. A. R., dichiarare la cessazione del rapporto concessorio nel caso in cui il concessionario, per motivi a lui non imputabili, si trovi permanentemente o per un periodo prolungato, nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte, come pure in caso di fallimento del medesimo o per mancata iscrizione al campionato.

In caso di revoca per gravi inadempienze della concessionaria, il Comune concedente può escutere la fidejussione e conserva il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni;

per maggiori danni si intendono, oltre a quelli cagionati ai beni concessi, anche quelli derivanti al Comune per effetto dell'anticipata cessazione della gestione.

Sono cause di risoluzione e revoca della concessione:

- a) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- b) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 8;
- c) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- d) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione.

Qualora il Concessionario, per gravi e comprovate necessità, intenda recedere dalla presente convenzione, dovrà darne preavviso con lettera raccomandata A.R. almeno un anno prima della scadenza. In tal caso il Concessionario volturerà il residuo mutuo al Comune e questi non erogherà più, a favore della Società, l'importo di cui all'art. 7.

ART. 17 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il Concessionario è già in possesso dell'impianto per effetto dell'ultima concessione rilasciata.

ART. 18 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO

Alla concessionaria è affidata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali all'interno del complesso sportivo di cui alla presente convenzione.

L'attività di cui al presente articolo dovrà svolgersi nel rispetto dell'art. 6 – comma 4 - della L.R. 21.09.2007 n. 29 , il quale fa divieto di somministrazione di bevande alcoliche superiori a 21 gradi negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere o simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni musicali e sportive all'aperto.

La predetta attività può essere svolta anche a mezzo di un soggetto diverso dalla concessionaria previo parere favorevole della Giunta Comunale nonchè comunicazione di subingresso al Comune ai sensi art. 15 L.R. 29/2007, ferma restando la responsabilità di quest'ultima nei confronti del Comune concedente. Il gestore dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, se costituito in impresa o azienda distinta dalla

concessionaria, è obbligato in solido per il rispetto delle norme in tema di distribuzione di alimenti e bevande con quest'ultima nei confronti del Comune.

La concessionaria è libera di fissare, nel rispetto delle norme vigenti, i prezzi degli alimenti e delle bevande somministrati, ma deve darne preventiva comunicazione al Comune concedente, il quale verifica l'equità degli stessi e può chiedere che vengano rideterminati qualora li ritenga eccessivi.

Le coperture assicurative di cui all'art. 4 e 5 devono estendersi anche ai rischi connessi con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di cui al presente articolo deve essere tenuta contabilmente distinta da quella di gestione del complesso sportivo.

Le denunce di inizio attività di cui all'art. 9 lettera c) L.R. 29/2007 e le registrazioni sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge, o in subordine nominare un procuratore ai sensi dell'art. 2209 del Codice Civile. L'autorizzazione amministrativa alla gestione del bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto. Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il rapporto fra il Comune di Portogruaro ed il Concessionario si configura come atto di concessione – contratto della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.01.1963 n. 19 sulla tutela giuridica dell'ordinamento commerciale. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni – contratto.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia e del Codice Civile, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Le spese inerenti il presente atto: imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario il quale è tenuto ad anticiparle al Comune, salvo conguaglio.

Per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Venezia.

Al rapporto tra il Comune di Portogruaro e il soggetto gestore dell'impianto sportivo, trattandosi di rapporto concessorio, non si applicano le norme del Codice Civile o di leggi speciali relative a locazioni o fittanze che non siano espressamente richiamate nella convenzione concessoria e che non siano compatibili con la natura concessoria del rapporto.

La presente convenzione ha per contenuto prestazioni soggette ad I.V.A., per cui le parti chiedono che la registrazione avvenga a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26.4.86 n. 131.

Richiesto ho io, Segretario Generale, ricevuto quest'atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia su facciate quattordici e fin qui della quindicesima, ne ho dato lettura alle parti, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante

PER IL COMUNE

PER IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO GENERALE